

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



**CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONI RIUNITE I (AFFARI COSTITUZIONALI) E
II (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE AC 1189
"MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA
DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"**

**AUDIZIONE DEL
CAPO UFFICIO TUTELA USCITE E MERCATI
DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

COL. T.ST PAOLO BORRELLI

ROMA, 18 OTTOBRE 2018

SIG. PRESIDENTE, ONOREVOLI DEPUTATI,

DESIDERO ANZITUTTO PORGERE DEFERENTI SALUTI E UN SENTITO RINGRAZIAMENTO, ANCHE A NOME DEL COMANDANTE GENERALE, PER L'OPPORTUNITÀ OFFERTA ALLA GUARDIA DI FINANZA DI INTERVENIRE NELL'ISTRUTTORIA DEL DISEGNO DI LEGGE AC 1189, RECANTE "*MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI*".

NELLA PRESENTE RELAZIONE TRACCIERÒ UNA SINTETICA PANORAMICA DELL'IMPEGNO ISTITUZIONALE NEL SETTORE OGGETTO DELLA PROPOSTA NORMATIVA, FORMULANDO, DI SEGUITO, ALCUNE OSSERVAZIONI IN MERITO AI SUOI CONTENUTI, PER QUANTO DI PIÙ STRETTO INTERESSE RISPETTO ALLE RESPONSABILITÀ OPERATIVE AFFIDATE AL CORPO.

PARTE I

IMPEGNO ISTITUZIONALE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 2001, NEL RIORGANIZZARE NEL SUO COMPLESSO LA MISSIONE ISTITUZIONALE, HA ATTRIBUITO ALLA GUARDIA DI FINANZA UNA COMPETENZA GENERALE PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.

IMPEGNO
OPERATIVO
DEL CORPO
NEL
CONTRASTO
ALLA
CORRUZIONE

IN CONCRETO, CIÒ SIGNIFICA CHE IL CORPO HA LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE UN'AUTONOMA FUNZIONE DI VIGILANZA IN NUMEROSI SETTORI OPERATIVI, TRA CUI QUELLO DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA, IN CUI SI COLLOCANO, TRA L'ALTRO, LE ATTIVITÀ ANTICORRUZIONE.

IN QUESTA PROSPETTIVA, LE AZIONI VOLTE A LIMITARE QUESTE GRAVI FORME D'ILLEGALITÀ E QUELLE A ESSE COLLEGATE, PRIME FRA TUTTE IL RICICLAGGIO E LE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ECONOMIA, INVESTONO LA MISSIONE AFFIDATA ALLA GUARDIA DI FINANZA DAL VIGENTE QUADRO NORMATIVO.

STANTE LA DIFFUSA CONSAPEVOLEZZA, ANCHE PRESSO L'OPINIONE PUBBLICA, DELLA PECULIARE PERICOLOSITÀ DEI FENOMENI CORRUTTIVI, NEL CORSO DEL TEMPO SI È ASSISTITO A UNA PROGRESSIVA OPERA DI RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI NORMATIVI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE.

AL PARI, L'ATTIVITÀ DELLE FIAMME GIALLE È DA TEMPO ORIENTATA A PROFONDERE OGNI SFORZO PER LA REPRESSIONE DEI PERNICIOSI FENOMENI DI ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IDONEI, TRA L'ALTRO, A DISTORCERE LA CONCORRENZA E A GENERARE UN COSTO MOLTO ELEVATO PER LA COLLETTIVITÀ, IN TERMINI ECONOMICI E SOCIALI.

IN TALE OTTICA, PUÒ ESSERE UTILE EVIDENZIARE CHE LA STESSA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, ESPRIMENDOSI SULLO STATO DI ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE O.N.U. CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003¹, TANTO SUL PIANO LEGISLATIVO QUANTO SU QUELLO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI, HA SEGNALATO, TRA GLI INDICATORI POSITIVI, PROPRIO L'OPERATIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA, QUALE FORZA DI POLIZIA SPECIALIZZATA PER IL CONTRASTO AI CRIMINI DI SETTORE.

SUL FRONTE IN ARGOMENTO L'AZIONE DEI REPARTI OPERATIVI FA PERNO SU 3 SPECIFICHE LEVE:

¹ *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUG AND CRIME, COUNTRY REVIEW REPORT OF ITALY, SETTEMBRE 2015.*

- IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA E CONTABILE NELLE INDAGINI DA QUESTE COORDINATE;
- L'ESERCIZIO DELLE AUTONOME PREROGATIVE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO;
- LA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO DEGLI AMBITI CITATI, LE UNITÀ OPERATIVE ASSICURANO UNA COSTANTE E QUALIFICATA COLLABORAZIONE ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA, SVILUPPANDO COMPLESSE INCHIESTE, ANCHE DI CARATTERE TRANSNAZIONALE, CHE HANNO AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DELLE TIPICHE CONDOTTE ILLECITE DI SETTORE, IVI COMPRESSE QUELLE CHE RIGUARDANO LE IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI, NONCHÉ I CORRELATI RIFLESSI SUL VERSANTE DEL RICICLAGGIO E DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ECONOMIA LEGALE.

IL SUPPORTO
ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA

IN QUESTO TIPO DI INDAGINI, LA PARTICOLARE PROPENSIONE MATURATA DAL CORPO NEGLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE DOCUMENTALE E LE CAPACITÀ DI ANALISI DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE COSTITUISCONO SENZ'ALTRO UN PARTICOLARE VALORE AGGIUNTO, CHE SI COMBINA, CON INDUBBIA EFFICACIA, ALLE TECNICHE INVESTIGATIVE TIPICHE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

SI TRATTA DI ATTIVITÀ CHE, SPESSO, PRENDONO LE MOSSE DA ATTIVAZIONI DIRETTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MA CHE, IN

ALTRI CASI, COSTITUISCONO LO SVILUPPO DI ELEMENTI RACCOLTI NELL'ESECUZIONE DI AUTONOMI INTERVENTI OPERATIVI.

TALI MODULI DI INTERVENTO BENEFICIANO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ATTRIBUITE ALLE UNITÀ OPERATIVE CHE, PROPRIO INTERPRETANDO IN SENSO AMPIO E TRASVERSALE LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PONGONO IN ESSERE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE IN GRADO DI DISARTICOLARE MOLTEPLICI PROFILI DI ILLEGALITÀ CHE POSSONO INFLUENZARE NEGATIVAMENTE IL CORRETTO SVILUPPO DELL'ECONOMIA.

IL CASO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE EMBLEMATICO POICHÉ PRESENTA NATURALI MOMENTI DI CONNESSIONE CON ULTERIORI FATTISPECIE ILLECITE CHE NE COSTITUISCONO SPESSO PRESUPPOSTO E CONSEGUENZA.

BASTI PENSARE ALLE IPOTESI DI REDAZIONE DI FALSI DOCUMENTI CONTABILI IN SENSO STRUMENTALE ALL'OBIETTIVO DI DRENARE DAI BILANCI DELLE SOCIETÀ RISORSE OCCULTE DA DESTINARE SUCCESSIVAMENTE A PROVVISATA DI ATTIVITÀ CORRUTTIVE.

SI POSSONO CONSIDERARE, INOLTRE, LE CONCRETE CONNESSIONI RISCONTRATE TRA LA COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO DI TALI PROVENTI ILLECITI.

IN QUESTO QUADRO, EMERGE UN ULTERIORE ELEMENTO DEGNO DI NOTA, OVVERO L'IMPORTANTE CONTRIBUTO DELLE ATTIVITÀ DELEGATE ALLA GUARDIA DI FINANZA DALLA CORTE DEI CONTI.

TALE CONSOLIDATA LINEA DI COLLABORAZIONE ASSUME UN RUOLO DI PREMINENZA PROPRIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ GENERALMENTE INTESE A TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA E ACQUISISCE ULTERIORE VALORE AGGIUNTO NELLA MISURA IN CUI LA MAGISTRATURA CONTABILE VALORIZZA COSTANTEMENTE GLI INPUT INFORMATIVI DERIVANTI DAI PREGRESSI APPROFONDIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA EFFETTUATI NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ASSICURANDO L'ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE TESE A RICOSTRUIRE LE IPOTESI DI DANNO ERARIALE DERIVANTE DAL COINVOLGIMENTO DI PUBBLICI DIPENDENTI IN FATTI DI CORRUZIONE.

IN QUESTO SENSO, LA GUARDIA DI FINANZA PROVVEDE A ALIMENTARE UN COSTANTE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI È TERMINALE LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, METTENDO A DISPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA CONTABILE LE RISULTANZE DI TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DEI REATI IN ARGOMENTO E GARANTENDO, AL CONTEMPO, LO SVILUPPO DEI SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI DI POLIZIA ERARIALE.

LA SECONDA LINEA D'AZIONE ISTITUZIONALE È AFFERENTE ALL'ESERCIZIO DELLE PREROGATIVE D'INTERVENTO AMMINISTRATIVO NEI SETTORI DI COMPETENZA.

ESERCIZIO
DELLE
AUTONOME
PREROGATIVE
D'INTERVENTO

QUESTE FUNZIONI DI VIGILANZA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, CHE I REPARTI ATTUANO RICORRENDO ALLE STESSE POTESTÀ

RICONOSCIUTE ALLA GUARDIA DI FINANZA IN CAMPO TRIBUTARIO, SI SVILUPPANO IN PARALLELO CON L'ESERCIZIO DEI RICHIAMATI POTERI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IL CHE CONSENTE, DI FATTO, UN AUTOMATICO INTERSCAMBIO, NELL'UNO O NELL'ALTRO DEI DUE AMBITI CITATI, DELLE RISULTANZE DI RISPETTIVO INTERESSE RACCOLTE DURANTE LE ISPEZIONI O LE INDAGINI GIUDIZIARIE.

AD ESEMPIO, LE FATTURE FALSE INDIVIDUATE NEL CORSO DI UN CONTROLLO AMMINISTRATIVO COSTITUISCONO SICURAMENTE ELEMENTI IN RELAZIONE AI QUALI, A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI, POTREBBERO ESSERE RACCOLTI POSSIBILI RISCONTRI A COMPROVA DELLA COSTITUZIONE DI FONDI NERI AZIENDALI UTILIZZATI PER LA CORRUZIONE DI FUNZIONARI PUBBLICI.

ALLO STESSO MODO, DA UN'ATTIVITÀ D'INDAGINE NEL SETTORE DEGLI APPALTI VOLTA AD ACCERTARE EVENTUALI REATI NELL'ASSEGNAZIONE IRREGOLARE DELL'AFFIDAMENTO POTREBBERO EMERGERE RISULTANZE UTILI A CONTESTAZIONI FISCALI E/O AMMINISTRATIVE.

IL TERZO AMBITO IN CUI SI ESPLICA L'AZIONE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE ATTIENE ALLA PREVENZIONE E SI CONCRETIZZA NELLA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

SI TRATTA, IN DETTAGLIO, DI UNA SINERGIA CONTEMPLATA ESPRESSAMENTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED È

COLLABORAZIONE
CON
L'ANAC

ESTESA A ENTRAMBE LE MACRO-AREE IN CUI L'A.N.AC. È CHIAMATA A OPERARE, CIOÈ QUELLE DELLA LEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA VIGILANZA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI.

IL RUOLO DEL CORPO QUALE PRINCIPALE REFERENTE OPERATIVO DELL'A.N.AC. NEL COMPARTO DELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA HA, TRA L'ALTRO, TROVATO PIENA CONFERMA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI², LICENZIATO NELL'APRILE DEL 2016, IL CUI ARTICOLO 213, RIPRENDENDO I CONTENUTI DALL'ABROGATO DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006, CHIAMA ESPRESSAMENTE IN CAUSA LA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DELLO SVILUPPO DEGLI ACCERTAMENTI DELEGATI DALL'AUTORITÀ.

PER EFFETTO DELL'ART. 34-BIS DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, TALE LINEA DI COLLABORAZIONE SI ESTENDE ANCHE AGLI APPROFONDIMENTI ISPETTIVI MIRATI A VERIFICARE LA CORRETTA ADOZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AI CONTROLLI SVOLTI IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ PREVISTI PER LE STESSE.

L'IMPEGNO PROFUSO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTI, FINALIZZATI AD ANTICIPARE LA TUTELA E A

PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
TRASPARENZA
DELLE P.A.

² DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

GARANTIRE L'INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ATTRIBUISCE ALLA GUARDIA DI FINANZA UN RUOLO STRATEGICO PURE NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

IL RILIEVO ATTRIBUITO DAL CORPO ALL'AZIONE DI TUTELA DELLA LEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È TESTIMONIATO, TRA L'ALTRO, DA ALCUNI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELLA STRUTTURA ORDINATIVA, CHE HANNO CONDOTTO ALLA COSTITUZIONE, ALLA SEDE DI ROMA, DEL NUCLEO SPECIALE ANTICORRUZIONE E, PRESSO I NUCLEI DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA IN SEDE DI CAPOLUOGO DI REGIONE, DELLE SEZIONI ANTICORRUZIONE.

MISURE ORGANIZZATIVE DI RAFFORZAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

QUESTO PROCESSO DI COSTANTE RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PRIORITARIAMENTE DEDICATE AI COMPITI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTTIVI SI È RECENTEMENTE AFFINATO ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEL CITATO NUCLEO SPECIALE ANTICORRUZIONE, DI UN GRUPPO DEDICATO ALLA VIGILANZA NEL COMPARTO DEGLI APPALTI PUBBLICI.

QUESTA UNITÀ SPECIALISTICA, CHE AFFIANCA I PREESISTENTI GRUPPI "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" E "FUNZIONE PUBBLICA", PROVVEDE ALL'EFFETTUAZIONE DI ANALISI OPERATIVE MIRATE E FORNISCE ULTERIORE SUPPORTO NELLA MATERIA DI INTERESSE ALLE RICHIESTE DI COLLABORAZIONE PROVENIENTI DALL'A.N.AC..

SI È CONSTATATA, NEL TEMPO, LA NECESSITÀ DI MAPPARE SISTEMATICAMENTE LE AREE DELL'ECONOMIA CONSIDERATE A MAGGIOR RISCHIO DI PERMEABILITÀ RISPETTO AI CONDIZIONAMENTI INDEBITI DELLE VARIE FORME DI CORRUZIONE.

SU QUESTE BASI, È STATO CONSEGUENTEMENTE APPRONTATO UN DISPOSITIVO OPERATIVO IN GRADO DI ANALIZZARE E VALORIZZARE GLI ELEMENTI INFORMATIVI DERIVANTI DAGLI ESITI DELLE NUMEROSE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE NELLO SPECIFICO SETTORE, CON L'OBIETTIVO DI COGLIERE E CONTRASTARE EFFICACEMENTE LE PIÙ INSIDIOSE TENDENZE EVOLUTIVE DI TALI COMPORTAMENTI ILLECITI.

PER DARE CONCRETEZZA AL QUADRO DI IMPEGNI DI OPERATIVI SIN QUI TRACCIATO, SEGNALO CHE NEL COMPLESSO, TRA IL GENNAIO 2016 E IL SETTEMBRE 2018, NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

RISULTATI COMPLESSIVI DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA P.A.

- I REPARTI HANNO RICEVUTO DALLE PROCURE DI TUTTA ITALIA **7.709 DELEGHE INVESTIGATIVE** RELATIVE A CONDOTTE DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE, ABUSO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI;
- LE ATTIVITÀ SVILUPPATE HANNO CONDOTTO ALLA **DENUNCIA** DI **7.835 SOGGETTI**, DI CUI **6.160 (549)** IN STATO DI ARRESTO) PER LE TIPICHE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E **1.675 (209)** IN STATO DI ARRESTO) IN MATERIA DI APPALTI;

- I **SEQUESTRI DI BENI E VALORI** OPERATI NEI CONFRONTI DEI PRESUNTI RESPONSABILI HANNO RAGGIUNTO L'AMMONTARE DI **OLTRE 718 MILIONI DI EURO.**

NELLO STESSO PERIODO, I REPARTI OPERATIVI HANNO, INOLTRE, SEGNALATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PER IPOTESI DI **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**, IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI CORRUZIONE, **N. 95 ENTI.**

A QUESTO BREVE ELENCO SI AGGIUNGONO LE ATTIVITÀ ESEGUITE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO ILLECITO AI PARTITI, AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 195/1974.

SU TALE VERSANTE SONO STATI SVILUPPATI **N. 33 INTERVENTI**, SIA D'INIZIATIVA CHE SU DELEGA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA, CHE HANNO PORTATO ALLA **SEGNALAZIONE DI 65 SOGGETTI RESPONSABILI.**

IL CORPO HA FORNITO, ALTRESÌ, SUPPORTO AL COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI DELLA CORTE DEI CONTI NELL'AMBITO DEGLI ACCERTAMENTI A QUEST'ULTIMO AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515 E DALL'ART. 5, COMMA 4, LETT. D), DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43, IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ E ALLA CONFORMITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE DAI GRUPPI E/O MOVIMENTI POLITICI, DELLE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO E ALLA VERIDICITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI GIUSTIFICATIVI.

I REPARTI OPERATIVI SONO STATI INTERESSATI, INOLTRE, PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7 DELLA LEGGE N. 195 DEL 1974 E 4 DELLA LEGGE N. 659 DEL 1981, PER QUANTO CONCERNE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLE CONTRIBUTIONI IN BILANCIO DA PARTE DELLE SOCIETÀ EROGANTI, PREVIA DELIBERAZIONE SOCIETARIA E LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL SOGGETTO EROGANTE E DEL RICEVENTE PER CONTRIBUTI SUPERIORI A 5.000 EURO.

PARTE II

CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE AC 1189

PASSANDO ORA ALL'ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1189, VA OSSERVATO CHE IL PROVVEDIMENTO IN ESAME SI PREFIGGE IL LODEVOLE OBIETTIVO DI RAFFORZARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTTIVI.

VIENE OPERATA LA SCELTA DI ORIENTARE I PROCESSI DI RIFORMA NELLA DIREZIONE, IN PRIMO LUOGO, DI PROMUOVERE UN AGGRAVAMENTO DELLA RISPOSTA SANZIONATORIA. CIÒ IN TERMINI, IN QUALCHE CASO, DI PENA EDITTALE, MA, IN PARTICOLARE, CON RIGUARDO AL VERSANTE DELLE SANZIONI ACCESSORIE, INTESA, QUESTE ULTIME, QUALE ELEMENTO COMPLEMENTARE ALLE PENE ORDINARIAMENTE PREVISTE, CON UN AUSPICATO EFFETTO DI SPECIFICA DETERRENZA.

VENGONO PREVISTI, IN SECONDO LUOGO, PIÙ INCISIVI STRUMENTI INVESTIGATIVI, CON RIFERIMENTO ALL'ESTENSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA, DISCIPLINATE DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 144, ANCHE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ENTRANDO NEL MERITO DEGLI ASPETTI DELLA NORMA CHE PIÙ DIRETTAMENTE RICHIAMANO LE RESPONSABILITÀ OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SETTORE DELL'ANTICORRUZIONE, SI RIPORTANO, DI SEGUITO, SEGUENDO IL PERCORSO LOGICO DELL'ARTICOLATO IN ESAME, CONSIDERAZIONI E/O PROPOSTE RELATIVE:

- AL RAFFORZAMENTO DEL QUADRO SANZIONATORIO LIMITATAMENTE AI PROFILI CHE POTREBBERO AVERE EFFETTI SUGLI INTERVENTI OPERATIVI;
- AI POSSIBILI RIFLESSI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI INVESTIGATIVI.

ANDANDO CON ORDINE, A PARTIRE DAGLI INTERVENTI DI INASPRIMENTO DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO, EMERGE LA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 318 DEL C.P. CHE RECA UN DUPLICE EFFETTO:

- ELEVA LA RISPOSTA SANZIONATORIA PREVISTA PER L'ASSERVIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A FINALITÀ ILLECITE ANCHE NEI CASI IN CUI LA STESSA SI SOSTANZIA NELL'ADOZIONE DI ATTI NON CONTRARI AI DOVERI D'UFFICIO;
- RIVEDENDO I LIMITI EDITTALI (PORTANDOLI DA 3 A 8 ANNI IN LUOGO DEI PRECEDENTI, DA 1 A 6 ANNI), CONSENTE DI SALVAGUARDARE, IN PARTICOLARE DA POSSIBILI PROFILI DI ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE, IL PERCORSO PROCESSUALE CONSEGUENTE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ INVESTIGATIVE CHE ABBIANO PORTATO ALL'INIZIALE

IPOTESI DI CONFIGURABILITÀ DI ATTI CONTRARI AI DOVERI D'UFFICIO, SUCCESSIVAMENTE RICONDOTTI A COMPORTAMENTI FORMALMENTE COERENTI CON I COMPITI AFFIDATI AL PUBBLICO UFFICIALE, MA COMUNQUE VIZIATI DA UN PRECEDENTE ACCORDO CORRUTTIVO.

CON RIFERIMENTO ALL'INASPRIMENTO DELLE SANZIONI ACCESSORIE, DATA L'APPREZZABILE FINALITÀ GENERALE DI RICERCA DI MAGGIORI PROFILI DI PREVENZIONE E DETERRENZA, INSITI NELLE SCELTE PERSEGUITE DAL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME, SI PROSPETTA, IN QUESTA SEDE, QUALCHE RIFLESSIONE CIRCA LE SANZIONI INTERDITTIVE COMMUNICABILI ALLE IMPRESE NELLE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

INASPRIMENTO
DELLE SANZIONI
ACCESSORIE

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI EX
ART. 25 D.LGS.
231 DEL 2001

L'ART. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE, IN PARTICOLARE, PREVEDE L'INTERDIZIONE DELL'ENTE PER PERIODI COMPRESI TRA I CINQUE E I DIECI ANNI: ORBENE, TENUTO CONTO DEL RILEVANTE IMPATTO SULL'ENTE CONSEGUENTE ALLA POSSIBILE APPLICAZIONE DI TALI MISURE E NELL'OTTICA DI FAVORIRE LA COLLABORAZIONE DI QUEST'ULTIMO NELLA FASE INVESTIGATIVA, POTREBBE ESSERE VALUTATA LA RIDUZIONE DELLA DURATA DELL'INTERDIZIONE, NEI CASI IN CUI LA PERSONA GIURIDICA DIMOSTRI DI ESSERSI EFFICACEMENTE ADOPERATA, PRIMA DEL TERMINE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, PER:

- EVITARE CHE L'ATTIVITÀ DELITTUOSA SIA PORTATA A CONSEGUENZE ULTERIORI;
- ASSICURARE LE PROVE DEI REATI;

- INDIVIDUARE GLI ALTRI RESPONSABILI E FAVORIRE IL SEQUESTRO DELLE SOMME O ALTRE UTILITÀ TRASFERITE.

SEGUENDO QUESTO APPROCCIO, SI DISPORREBBE DI UN INCENTIVO ANALOGO A QUELLO PREVISTO PER LE PERSONE FISICHE IN BASE ALLE PREVISIONI DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 323-BIS DEL CODICE PENALE, CHE POTREBBE TRADURSI IN UNA MAGGIORE DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLE INDAGINI DA PARTE DEGLI ENTI COINVOLTI.

SEMPRE IN TEMA DI RAFFORZAMENTO DEL QUADRO SANZIONATORIO, MERITA UN CENNO LA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA P), DEL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME, CHE APPORTA UN'IMPORTANTE MODIFICA, IN SENSO AMPLIATIVO, DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DEL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS DEL C.P.), CON IL CONTESTUALE RIASSORBIMENTO NELLO STESSO DELLE CONDOTTE DI MILLANTATO CREDITO.

RIFORMULAZIONE
DEL DELITTO DI
TRAFFICO DI
INFLUENZE
ILLECITE (ART.
346 DEL CODICE
PENALE)

IN CASO DI INTRODUZIONE DI TALE NUOVA IPOTESI, RISULTEREBBERO, QUINDI, RISOLTE LE POSSIBILI CRITICITÀ CHE RISCHIANO DI VANIFICARE GLI SFORZI INVESTIGATIVI TESI ALLA RICOSTRUZIONE DI COSÌ PECULIARI FATTISPECIE DI REATO.

LA NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA PER L'ART. 346-BIS DEL CODICE PENALE OFFRE, PERALTRO, L'UTILE VANTAGGIO OPERATIVO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE VALENZA PENALE SIA AI COMPORTAMENTI DI CHI SI OFFRE DI INTERCEDERE PRESSO UN PUBBLICO UFFICIALE PER OTTENERE

UN VANTAGGIO ILLECITO CHE DI CHI RICEVE O RICHIEDE TALE INDEBITO TRATTAMENTO DI FAVORE.

PROSEGUENDO CON L'ESAME DELL'ART. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, SI SEGNA LA L'INTRODUZIONE DELLA PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO PER IL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.

DA QUANTO EMERGE DALLE PIÙ RECENTI ESPERIENZE OPERATIVE, L'ATTUALE VINCOLO DI PROCEDIBILITÀ A QUERELA PER TALE IPOTESI DI REATO NE HA, PROBABILMENTE, LIMITATO LA CONCRETA APPLICAZIONE.

IN DETTAGLIO, A SEGUITO DEL RILIEVO PENALE ATTRIBUITO A TALI IPOTESI DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 (CD. LEGGE SEVERINO), NEL CORSO DEL 2017 E NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018 SONO STATE CENSITE SOLTANTO N. 21 SEGNALAZIONI RELATIVE A EPISODI DI IPOTIZZATA CORRUZIONE TRA PRIVATI.

AVUTO RIGUARDO AL PARTICOLARE DISVALORE DI TALI COMPORTAMENTI E, PIÙ IN GENERALE, ALLA POTENZIALE PERICOLOSITÀ DEGLI STESSI RISPETTO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ECONOMIA, APPARE, DUNQUE, APPREZZABILE LA SOLUZIONE DI CONSENTIRE LA PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO.

IN TEMA DI PROCEDIBILITÀ VIENE, INOLTRE, PREVISTA – E VA LETTA ANCHE IN QUESTO CASO CON FAVORE - LA POSSIBILITÀ DI AGIRE D'UFFICIO PER GARANTIRE TUTELE RAFFORZATE A SPECIFICHE IPOTESI AGGRAVATE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.

INTRODUZIONE
DELLA
PROCEDIBILITÀ
D'UFFICIO PER IL
DELITTO DI
CORRUZIONE TRA
PRIVATI

INTRODUZIONE
DELLA
PROCEDIBILITÀ
D'UFFICIO PER
ALCUNE IPOTESI DI
APPROPRIAZIONE
INDEBITA
AGGRAVATA

UN'ULTERIORE NOTAZIONE VIENE DEDICATA ALL'INTRODUZIONE DELLA SPECIALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ IN CASO DI VOLONTARIA, TEMPESTIVA E FATTIVA COLLABORAZIONE (ART.323-TER).

INTRODUZIONE DI
UNA SPECIALE
CAUSA DI NON
PUNIBILITÀ IN
CASO DI
VOLONTARIA,
TEMPESTIVA E
FATTIVA
COLLABORAZIONE

LA NORMA SI INQUADRA NEL NOVERO DELLE PREVISIONI ORIENTATE A ROMPERE IL LEGAME OMERTOSO CHE LEGA GLI ACCORDI CORRUTTIVI, FAVORENDO COMPORTAMENTI DI ATTIVO RAVVEDIMENTO.

DALLA LETTURA DELLA FORMULAZIONE PRESCELTA, APPARE, PERALTRO, EVIDENTE LA PREOCCUPAZIONE DI EVITARE UTILIZZI STRUMENTALI DELLA NORMA, NELLA MISURA IN CUI VENGONO IMPOSTI VINCOLI TEMPORALI PER LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RAVVEDIMENTO E SI ESCLUDE L'APPLICABILITÀ DELLA CITATA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ ALLORQUANDO VI SIA LA PROVA CHE LA DENUNCIA SIA STATA PREMEDITATA RISPETTO ALLA COMMISSIONE DEL REATO DENUNCIATO.

OCCORRE RILEVARE, TUTTAVIA, CHE LA PROVA DI TALE "PREMEDITAZIONE", NEI CASI IN CUI TALE ELEMENTO IN CONCRETO VI SIA STATO, POTREBBE, NEI FATTI, RIVELARSI NON DEL TUTTO AGEVOLE, ANCHE SOTTO IL PROFILO INVESTIGATIVO.

IN OGNI CASO, OVE, DI CONTRO, SI RITENESSE DI CONFERMARE COMUNQUE LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ NEI TERMINI PROSPETTATI, POTREBBE ESSERE VALUTATA LA SUA ESTENSIONE A TUTTE LE IPOTESI DELITTUOSE PER CUI SONO ATTUALMENTE ATTIVABILI LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI

DELL'ART. 323-BIS E, DUNQUE, ANCHE AL DELITTO DI CUI ALL'ART. 319-TER DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI).

L'ARTICOLATO NORMATIVO IN ARGOMENTO PROSPETTA, INOLTRE, L'AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI ASSICURARE IL RECUPERO DEI PROVENTI DELITTUOSI, ESTENDENDO LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE L'ART. 578-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ANCHE ALLE IPOTESI DI CONFISCA PREVISTE DALL'ART. 322-BIS DEL CODICE PENALE, DETERMINANDO, QUINDI, L'EFFETTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI ABLATIVI ANCHE A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA EMESSA ALL'ESITO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.

IN QUEST'OTTICA, POTREBBE RISULTARE UTILE AGGIUNGERE UNA PREVISIONE CHE CONSENTA AGLI ORGANI INVESTIGATIVI DI RICHIEDERE L'AFFIDAMENTO DEI BENI OGGETTO DI PROVVEDIMENTO ABLATIVO PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI, SIMILMENTE A QUANTO PREVISTO PER I REATI TRIBUTARI ALL'ART. 18-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74.

PROSEGUENDO CON L'ESAME DEI NUOVI STRUMENTI INVESTIGATIVI, L'ART. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME RECA MODIFICHE ALLA VIGENTE DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA, PREVISTE DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 16 MARZO

ESTENSIONE
DELLE
OPERAZIONI
SOTTO
COPERTURA
PREVISTE
DALL'ART. 9
DELLA LEGGE 16
MARZO 2006, N.
146 AL
CONTRASTO DEI
REATI CONTRO LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2006, n. 146, ALLO SCOPO DI ESTENDERNE L'UTILIZZO PER IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

LA NORMA SI PROPONE, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER DIFFERENTI TIPOLOGIE DI REATO, DI CONSENTIRE ALLE STRUTTURE SPECIALIZZATE CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA DI INFILTRARE PROPRI APPARTENENTI ALL'INTERNO DI POTENZIALI STRUTTURE CRIMINALI CON LA FINALITÀ DI RACCOGLIERE ELEMENTI PROBATORI IN ORDINE AI REATI CHE SI STA PERSEGUENDO.

IL TESTO IN DISCUSSIONE PREVEDE TALE POSSIBILITÀ NON SOLO PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SENSO STRETTO, MA NE ESTENDE LA PORTATA A UNA SERIE DI FATTISPECIE ILLECITE CHE RISULTANO INTIMAMENTE CONNESSE AI FENOMENI CORRUTTIVI (ES. TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI E TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE).

IN TALE AMBITO, L'ESPERIENZA OPERATIVA MATURATA NEI SETTORI PER I QUALI LA NORMATIVA CONSENTE GIÀ L'UTILIZZO DELLE "OPERAZIONI SPECIALI" PORTA A RITENERE CHE SI TRATTI DI UNA PREVISIONE AD ELEVATO POTENZIALE IN TERMINI DI RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO NEI SETTORI IN CUI ESSA ATTUALMENTE OPERA, CHE SPESSO SI PRESENTANO – GIOVA SOTTOLINEARLO – DI DIFFICILE PENETRAZIONE INVESTIGATIVA.

NONDIMENO, TRATTANDOSI DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE COMPLESSE, SARÀ SENZ'ALTRO OPPORTUNO DELINEARNE IN DETTAGLIO LE CONCRETE MODALITÀ APPLICATIVE, AL FINE DI FORNIRE LE PIÙ AMPIE GARANZIE RISPETTO ALLA CORRETTEZZA DI UTILIZZO DI TALI STRUMENTI E ASSICURARE, AL CONTEMPO, TUTELE, PROCESSI FORMATIVI E PROCEDURE RISPETTOSE DELLE NECESSARIE CORNICI DI SICUREZZA IN FAVORE DEL PERSONALE EVENTUALMENTE IMPIEGATO SOTTO COPERTURA.

SARÀ OPPORTUNO, IN OGNI CASO, CHE, ANCHE PER IL FUTURO, LE CONDOTTE NON PUNIBILI MAI SIANO FINALIZZATE A ISTIGARE O PROVOCARE LA CONDOTTA DELITTUOSA.

ATTUALMENTE LO STRUMENTO INVESTIGATIVO DELLE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA, CONSENTE, SANCENDO LA NON PUNIBILITÀ DI COLORO CHE LE ESEGUONO E FERMO IL DISPOSTO DELL'ART. 51 C.P. (ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE), L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI MEDESIME LIMITATAMENTE AI REATI MENZIONATI NELL'ART. 9 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146.

L'UTILIZZO DI TALE STRUMENTO È STATO DETTAGLIATAMENTE DISCIPLINATO DALLA GUARDIA DI FINANZA CON DISPOSIZIONI DI CARATTERE INTERNO INTESE A DEFINIRNE TERMINI, MODALITÀ APPLICATIVE E PROCESSI AUTORIZZATIVI.

LE RICHIAMATE DIRETTIVE INTERNE PRECISANO, FRA L'ALTRO, CHE:

- LE OPERAZIONI IN ARGOMENTO POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI ACQUISIRE ELEMENTI DI PROVA;
- SOGGETTI LEGITTIMATI PER L'ESECUZIONE DELLE ANZIDETTE ATTIVITÀ SONO:
 - GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA APPARTENENTI ALLE STRUTTURE SPECIALIZZATE DI POLIZIA, CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA O ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE;
 - IN ORDINE AI DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA APPARTENENTI AGLI ORGANISMI INVESTIGATIVI DELLA POLIZIA DI STATO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI SPECIALIZZATI NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL TERRORISMO E ALL'EVERSIONE E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA COMPETENTI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

IN ENTRAMBI I CASI, GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANO, NON DI PROPRIA E AUTONOMA INIZIATIVA, MA NEL CORSO DI SPECIFICHE OPERAZIONI DI POLIZIA DISPOSTE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 9 DELLA L. 16 MARZO 2006, N. 146:

- DAGLI ORGANI DI VERTICE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, A SECONDA CHE SI TRATTI DI SERVIZIO

APPARTENENTE ALL'UNA O ALL'ALTRA FORZA DI POLIZIA, OVVERO, PER DELEGA DI QUESTI, DAI RISPETTIVI RESPONSABILI DI LIVELLO ALMENO PROVINCIALE (INDIVIDUATI, PER IL CORPO, LIMITATAMENTE AI CASI DI URGENZA, NEI COMANDANTI REGIONALI ED EQUIPARATI), D'INTESA, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, CON LA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE;

- DALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA, PER I DELITTI PREVISTI DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 ("ATTIVITÀ ANTIDROGA") O, SEMPRE D'INTESA CON QUESTA, DAI PREDETTI ORGANI DI VERTICE OVVERO, PER LORO DELEGA, DAI RISPETTIVI RESPONSABILI DI LIVELLO ALMENO PROVINCIALE;
- DAL DIRETTORE DELLA D.I.A., SU DELEGA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, QUANDO ALLE OPERAZIONI PROCEDONO UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA APPARTENENTI A DETTO ORGANISMO.

QUALORA MANCHI LA DISPOSIZIONE IMPARTITA DALL'ORGANO DI VERTICE (O DELEGATO), LA PREDETTA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE NON SARÀ APPLICABILE.

LE DIRETTIVE DEL CORPO RICHIAMANO, INOLTRE, L'ATTENZIONE CIRCA LA NECESSITÀ, STANTE IL PORTATO LETTERALE DELLA NORMA, DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE IL PUBBLICO MINISTERO, NONCHÉ DI PROCEDERE AL COSTANTE

AGGIORNAMENTO DELLO STESSO RIGUARDO AGLI SVILUPPI DELLE OPERAZIONI E SUI RISULTATI CONSEGUITI.

DAL PUNTO DI VISTA PROCEDURALE, PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PUÒ ESSERE AUTORIZZATO L'USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, DI DOCUMENTI DI COPERTURA, L'ATTIVAZIONE DI SITI NELLE RETI INFORMATICHE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI COMUNICAZIONE O SCAMBIO SU RETI O SISTEMI INFORMATICI.

PARTICOLARE ATTENZIONE È DEDICATA, NELLA CIRCOLARE DEL CORPO IN ARGOMENTO, ALLA NETTA DEFINIZIONE DEL DISCRIMINE TRA LE ATTRIBUZIONI E I LIMITI DELL'AGENTE SOTTO COPERTURA E LA FIGURA DELL'AGENTE PROVOCATORE.

IN DETTAGLIO, SI RITIENE CHE LA CONDOTTA DELL'AGENTE PROVOCATORE CONSISTA, IN SINTESI, NELL'INDURRE, IDEARE ED ESEGUIRE UNO O PIÙ FATTI PENALMENTE ILLECITI CHE NON SI SAREBBERO VERIFICATI SENZA IL SUO INTERVENTO: TALI ATTIVITÀ DI STIMOLO NON POSSONO FAR RICORRERE ALCUNA SCRIMINANTE.

DIFFERENTEMENTE, L'AGENTE "INFILTRATO" HA IL COMPITO DI INFILTRARE IL TESSUTO CRIMINALE ALLO SCOPO DI SVELARNE LE LOGICHE E LE DINAMICHE INTERNE, INDIVIDUARE I RESPONSABILI E ACQUISIRE LE FONTI DI PROVA NECESSARIE, ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI MERA OSSERVAZIONE: SOLO IN TALI IPOTESI È CONFIGURABILE, AD OGGI, LA SCRIMINANTE.

IN BASE ALLE ATTUALI PREVISIONI LEGISLATIVE, SONO STATE
ATTIVATE, NEL PERIODO GENNAIO 2016-SETTEMBRE 2018,
OPERAZIONI SOTTO COPERTURA, IN NUMERO NON ELEVATO,
RIGUARDANTI IPOTESI DI TRAFFICO INTERNAZIONALE DI
SOSTANZE STUPEFACENTI, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

oooooooo

CONCLUDO, RINGRAZIANDO PER L'ATTENZIONE E RINNOVANDO I
RINGRAZIAMENTI PER L'OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO OFFERTA.
SONO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI QUESITI.